Le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGA)

Sintesi della Dgr. 335/2023 di applicazione regionale della condizionalità

Corso Veneto Agricoltura dicembre 2023

Manuel Beninca' - Agronomo

	BCAA 1 (ex greening)	Mantenimento dei prati permanenti
		Tutte le superfici a prato permanente, ovvero tutti gli usi riferiti a foraggere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più e le superfici inserite tra gli elenchi delle Pratiche Locali Tradizionali (superfici dedicate al pascolo dove non sono predominanti l'erba o le altre piante da foraggio).
	A cosa si applica	Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose (es. piante del genere Medicago) che sono coltivate in purezza.
		Sono escluse le seguenti tipologie di superfici:
		 Formazioni erbose naturali e seminaturali; Torbiere; Paludi. Altre formazioni di interesse comunitario riconducibili a prati e pascoli.
	Impegni e deroghe	
	ппредп е чегодне	Non è possibile convertire un prato permanente ad altri usi senza essere in possesso dell'autorizzazione alla conversione da parte dell'Organismo di controllo e della dichiarazione per la riconversione della stessa superficie, o analoga per estensione.
		L'autorizzazione comporta l'iscrizione in un registro «ordinario» (l'iscrizione scade dopo tre anni dalla conversione); mentre un registro «prioritario» (la cui iscrizione scade dopo 5 anni dalla prima violazione rilevata) è istituito per chi converte senza autorizzazione (in violazione di condizionalità). In caso di superamento della soglia del 3,5% (calcolata come rapporto tra superficie investita a prato permanente e superficie agricola totale a livello nazionale) si prevede la riconversione a valere, prima, sul registro «prioritario» e, dopo, sul registro «ordinario»; inoltre, non saranno bloccate tutte le autorizzazioni ad ulteriori conversioni.
	Altre informazioni	In caso di mancato ripristino entro le tempistiche stabilite, l'infrazione sarà considerata intenzionale e all'azienda sarà applicata una riduzione proporzionale ai parametri della violazione.
		Non è possibile ottenere l'autorizzazione alla conversione in aree Natura 2000, salvo in caso di autorizzazione da parte dell'Autorità di Gestione dell'Area. L'eventuale autorizzazione di quest'ultima deve accompagnare la richiesta di conversione. Qualsiasi obbligo di riconversione è associato all'appezzamento e, in caso di passaggio di conduzione, si trasferisce al successionario.

BCAA 2 (nuova)	Protezione di zone umide e torbiere
A cosa si applica	Superfici agricole definite come zone umide e torbiere (zone RAMSAR).
Impegni Deroghe	
	Divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato tramite il divieto di eseguire lavorazioni profonde. In Veneto zone limitatissime.
Altre informazioni	Nelle aree soggette a Pratiche Locali Tradizionali, ovvero superfici dedicate al pascolo dove non sono predominanti l'erba o le altre piante da foraggio, valgono regole stabilite a livello regionale.

BCAA 3 (ex BCAA 6)	Divieto di bruciare le stoppie
A cosa si applica	Tutte le superfici a seminativi.
Impegni e deroghe	
	 Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e le paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie. Deroghe: Interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario in ZPS e ZSC; In presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, comunque legata ad emergenze di carattere fitosanitario. Nel rispetto comunque dei divieti dal 1° ottobre al 15 aprile previsti per la qualità dell'aria (PM10 Accordo bacini padano)
Altre informazioni	Le Regioni e le province autonome specificano l'eventuale intervallo temporale di applicazione della deroga e l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali.

	BCAA 4 (ex BCAA 1)	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
	A cosa si applica	Tutte le superfici agricole. Si applica a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali; esclusi: scoline, fossati, adduttori irrigui nonché i corsi d'acqua arginati o pensili.
	Impegni	A: Divieto di fertilizzare e distribuire prodotti fitosanitari in una fascia di rispetto di 5 metri dal ciglio di sponda: - per i fertilizzanti l'ampiezza della fascia è superiore se così definito nel Piano d'azione Nitrati (es. liquami 10 metri); - per i prodotti fitosanitari l'ampiezza della fascia è maggiore se indicato nell'etichetta. B: Costituire/non eliminare una fascia inerbita, spontanea o seminata, di larghezza pari a 5 metri, adiacente ai corpi idrici superficiali della rete monitorata da ARPAV Wise. Se lo stato ecologico è «ottimo/elevato» e chimico «buono», l'impegno B è in ogni caso assolto.
	Deroghe	 Risaie, corsi d'acqua «effimeri» (ovvero con presenza di acqua per meno di 8 mesi all'anno) ed «episodici» (ovvero con presenza di acqua solo in seguito ad eventi precipitativi intensi); Parcelle a seminativo ricadenti in zone montane (solo B); Terreni stabilmente inerbiti (compresi oliveti), inclusi prati avvicendati e colture permanenti, per l'intero anno solare (solo B). Impianti arborei già esistenti inerbiti(solo B) Prati permanenti (solo B)
		Prati permanenti (solo B)

BCAA 4 (ex BCAA 1)	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
Altre informazioni	Si applica a tutti i corsi d'acqua dove si rileva una presenza continua di acqua durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono quindi escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta o al convogliamento dell'acqua piovana o all'apporto di acqua irrigua ai campi coltivati. È esclusa anche la rete idraulica aziendale, composta da scoline e fossi collettori per l'allontanamento dell'acqua in eccesso. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno. Sulla superficie occupata dalla fascia di rispetto non sono consentite le lavorazioni. Fanno eccezione quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita e alla riduzione del rischio di incendi. Sono ammesse anche le operazioni di eliminazione o reimpianto di arbusti o alberi. Gli impianti arborei a fini produttivi già presenti nella fascia inerbita prima dell'entrata in vigore della presente norma sono considerati parte integrante della fascia. La Regione del Veneto ha stabilito quanto segue: - l'impegno A si intende rispettato nei casi di colture permanenti inerbite in produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata e si impieghino dispositivi per l'irrorazione che limitino la deriva; - l'ampiezza della fascia inerbita varia in funzione dello stato ecologico e chimico del corpo idrico a cui si applica. L'impegno si considera assolto se lo stato ecologico è "ottimo/elevato" e lo stato chimico è "buono" o non definito. Negli altri casi la fascia deve avere ampiezza di 5 metri.

BCAA 5	G	sestione della lavorazione del terreno
colture che permangono per (dato a fascicolo) e in assen A cosa si applica Impegno B: tutte le superfica avvicendati e quelle impeg periodo di 60 giorni consec		use le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con la l'intera annata agraria) con pendenza media superiore al 10% za di sistemazioni idraulico-agrarie; i agricole (escluse le superfici investite con prati permanenti o nate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il cutivi di obbligo) con pendenza media superiore al 10% e in ico-agrarie e di protezioni artificiali. Deroghe A: sono ammesse deroghe solamente dove a causa della pendenza ci possono essere rischi per la stabilità del mezzo necessario a realizzare i solchi acquai o le lavorazioni, oppure dove non è presente una rete di canali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei o nelle zone con suoli dove si verificano fenomeni di soliflusso. In questi casi si devono realizzare fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di lunghezza non inferiore a 5 metri e a distanza tra loro non superiore a 60 metri; B: sono ammesse deroghe per la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per livellamenti
Altre informazioni	ordinari per la semina dei terreni a risaia. Qualora i fenomeni erosivi siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche della presente norma, l'impegno è da ritenersi comunque rispettato. Le Regioni e le Province autonome possono specificare con provvedimenti: Impegno A: aspetti applicativi in funzione del suolo e della morfologia dei versanti; Impegno B: eventuale intervallo temporale dell'impegno, nel periodo 15 settempre-15 febbraio. La Regione del Veneto ha esercitata questa opzione, fissando l'obbligo in concomitanza con il divieto continuativo di spandimento effluenti dal 1º dicembre al 31 gennaio.	

BCAA 6 (ex BCAA 4)	Copertura minima del suolo	
A cosa si applica	 Seminativi e colture permanenti (frutteti e vigneti); Terreni privi di protezioni artificiali (serre e tunnel sono quindi escluse). Deroghe 	
I beneficiari hanno l'obbligo di rispetto A: mantenimento della copertura v (ovvero coltivazioni), per 60 giorni co tra il 15 settembre e il 15 maggio succ B: lasciare in campo i residui coltura 60 giorni consecutivi, nel periodo cor maggio successivo, fatta salva l'esec	 Casi di forza maggiore e circostanze eccezionali (ad esempio casi di condizioni climatiche anomale che impediscano la semina e/o le lavorazioni del suolo, oppure presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti; Terreni interessati da interventi di ripristino di habitat che prevedano di mantenere il terreno nudo nel periodo di impegno; Semina di colture a perdere per la fauna; in caso di lavorazioni funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; A partire dal 1º marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del 	
Altre informazioni	Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale; sono quindi ammesse le lavorazioni che non interrompono la copertura vegetale del terrencio che lasciano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio: discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive). Le Regioni e le Province autonome possono individuare un intervallo di tempo, questo intervallo deve essere compreso nell'intervallo temporale 15 settembre-15 maggio successivo. Il beneficiario sceglie la collocazione temporale dei 60 giorni di impegno all'interno di questo intervallo.	

BCAA 7 (ex greening)	R	Rotazione delle colture nei semi	nativi
A cosa si applica Seminativi in pieno campo e senza protezioni, eccetto colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.			pluriennali, erbe e altre piante
Imped		i i	eroahe

Cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, almeno una volta all'anno a livello di parcella (non è ammessa la monosuccessione di: frumento duro, tenero, triticale, spelta e

farro). Fanno eccezione le colture pluriennali, le erbe e le altre erbacee da foraggio e i terreni a riposo. Sono ammesse le colture secondarie, purché portate a fine ciclo produttivo e che permangano in campo per almeno 90 giorni; non sono invece

ammesse le cover crops.

La BCAA 7 si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio eco-schemi e impegni agro-climaticoambientali (SRA). Questa BCAA è infatti in deroga per il 2023 e verrà applicata a tutti a partire dal 2024, inteso come "anno zero":

Sulle parcelle condotte in aridocoltura e inserite in una rotazione triennale è ammessa la stessa coltura per 2 anni. Tuttavia, almeno il 35% della superficie aziendale deve essere soggetto a cambio di coltura annuale;

Sui seminativi in zone montane è consentita la stessa coltura per 3 anni, purché la stessa superficie sia investita a colture secondarie tra un raccolto e la successiva semina della coltura principale o, in alternativa, sia garantito un cambio di coltura annuale su almeno il 35% della superficie a seminativo aziendale.

BCAA 7 (ex greening)	Rotazione delle colture nei seminativi
Altre informazioni	 seminativi utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; superficie agricola ammissibile costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; con una superficie di seminativi fino a 10 ettari. Ci sono esenzioni anche per: a) aziende certificate biologiche; b) colture condotte con tecniche di produzione integrata (certificazione SQNPI).

ESEMPI	Anno	Coltura	Ammissibilità
Francois 1	2024	Frumento tenero	No
Esempio 1	2025	Frumento duro	No
	2023	Frumento tenero	
Esempio 2	2024	Frumento duro	Si
2025	Girasole		
F	2024	Loietto-mais	c:
Esempio 3	2025	Loietto-mais	Si
	2024	Erba medica	6: /
Esempio 4 2025	2025	Erba medica	Si (se in almeno il 75% della superficie a seminativi)
Esempio 5	2024	Riso	Si (se in almeno il 75% della superficie a seminativi)

BCAA 8	A) Superfici o elementi non pro	oduttivi		
DCAA 0	B) Mantenimento di elementi d	caratteristici del paesaggio		
(ex greening)	C) Divieto di potatura durante	la riproduzione e/o nidificazione degli uccelli		
A coor si amplica	Impegno A: superfici a seminativ	vo;		
A cosa si applica	Impegni B e C: tutte le superfici.			
Imp	pegni	Deroghe		
	•	L'impegno A relativo alla superficie a riposo, di questa		
A: Destinare una percentua	ale pari ad almeno il 4% della	BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedo a		
superficie aziendale a semin	ativi a superfici ed elementi non	premio eco-schemi e impegni agro-climatico-ambientali		
produttivi (terreni a riposo,	fasce inerbite (BCAA4), fasce	(SRA). L'impegno A della verrà applicato a tutti a partire dal		
tampone (BCAA)). Concorro	no al calcolo del 4% anche le	2024, inteso come "anno zero";		
superfici con elementi noi	n produttivi permanenti di cui •	È possibile derogare agli impegni B e C per ragioni		
all'impegno B;		fitosanitarie, per eliminare specie invasive (impegno B), per		
B: Mantenere gli elementi	a valore paesaggistico (tabella	interventi colturali di ordinaria manutenzione (come i		
successiva);		diradamenti o il taglio a raso delle ceppaie) (impegno B) o		
C: Non potare alberi e arl	busti ricompresi tra gli elementi	nel caso di elementi del paesaggio non dotati di		
caratteristici del paesaggio de	al 15 marzo al 15 agosto (stagione	permanenza e tipicità (impegno B). Tranne che per ragioni		
della riproduzione e della nidi		fitosanitarie, la deroga non può essere applicata dal 15		
		marzo al 15 agosto.		
	Sono esentate dal rispetto dell'im	npegno A le aziende con:		
	a construent de la catalographica de la catalographica			
		• seminativi utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da		
		foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una		
Altre informazioni	combinazione di tali tipi di i			
Aille Illioithaziotii		superficie agricola ammissibile costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata		
\\\\		per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture		
		significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo		
W/		a combinazione di tali tipi di impieghi;		
	con una superficie di semin	ativi fino a 10 ettari.		

Elementi protetti (per gli impegni A e B)	Limiti dimensionali	
Fasce tampone	Larghezza minima 5 m	
Fossati	Larghezza massima 10 m	
Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle	Larghezza compresa tra 2 e 20 m	
	Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura	
Siepi individuali o gruppo di alberi/filari	20%	
Terreni lasciati a riposo	Dal 1° gennaio al 30 giugno	
Alberi isolati / Alberi monumentali	Diametro min. chioma 4 m	
Fascia inerbita	Larghezza min. 5 m	
Sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche	Larghezza massima tot. 10 m	
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	
Piccoli stagni	Superficie ≤ 3000 m ²	
	Altezza compresa tra 0,3 a 5 m	
Muretti	Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m	
	Lunghezza minima 25 m	

BCAA 9 (ex greening)	Divie	to di conversione o aratura dei prati permanenti
A cosa si applica	Superfici a prato permanente ricadenti nei siti Natura 2000, escluse: formazioni erbose naturali, seminaturali, torbiere e paludi basse.	
Obbligh	i	Deroghe
		L'Autorità di gestione del sito può consentire la conversione tramite un apposito provvedimento. L'azienda accompagnerà la propria richiesta di
rinnovo e/o infittimento del prato e per	la gestione dello sgrondo delle	conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di
icque.		gestione del sito interessato.

	CGO 1 (nuovo)	Controllo fonti di inquinamento da fosfati			
	A cosa si applica	Tutte le superfici agricole.			
	Obblighi				
	A (ex BCAA 2): Rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito o oneroso. La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il posses dell'autorizzazione oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al suo rilascio; B (nuovo obbligo): Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali organici con titolo di P (fosforo) dichiarato.				
	Altre informazioni	Relativamente all'impegno B le informazioni minime da inserire nel quaderno di campagna sono: - parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie; - coltura; - data di distribuzione (giorno/mese/anno); - tipo di fertilizzante e denominazione; - il contenuto percentuale in fosforo; - la quantità totale. La Regione del Veneto ha predisposto un modello di registrazione cartaceo per le aziende con meno di 14,8 ettari.			
		Per le aziende con più di 14,8 ettari già soggette al registro informatizzato REC per le concimazioni azotate, lo stesso è integrato ora anche con il fosforo.			

CGO 2				
(ex CGO 1	Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati			
invariato)				
A cosa si applica	Tutte le superfici agricole ricadenti in zone vulnerabili a nitrati (ZVN).			
	Obblighi			
Le aziende che ricado	Le aziende che ricadono in queste zone sono soggette a particolari obblighi:			
-amministrativi;	-amministrativi;			
-relativi allo stoccaggio dei reflui zootecnici e del digestato;				
-relativi al rispetto dei massimali previsti;				

-divieti spaziali e temporali relativi all'uso dei reflui zootecnici, del digestato e dei fertilizzanti.

Altre informazioni

Disciplina agronomica relativa alla distribuzione degli effluenti, dei digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto programma d'azione nitrati dettata dalla DGR n. 813/2021.

Quantità di azoto (prodotto e/o utilizzato)	COMUNICAZIONE	PUA
(prodotto e/o utilizzato)	ZVN	ZVN
N* < 1.000 kg/anno	esonero	esonero
$1.000 \ge N^* < 3.000 \text{ kg/anno}$	X**	esonero
N* > 3.000 kg/anno	X	X
Aziende soggette a IPPC - AIA	X	X
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ricadenti nella definizione di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto >1.000 kg/anno	х	X

^{*} Azoto da effluente zootecnico e materiali assimilati compreso il digestato anche di sola matrice vegetale.

Casistica aziende* tenute al Registro	Obbligo compilazione registro delle concimazioni in ZVN
Azienda che utilizza digestati (indipendentemente dai quantitativi)	X
Azienda autorizzata all'utilizzo di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988/2022, su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura (indipendentemente dai quantitativi)	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ricadenti nella	X
definizione di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato	(se si tratta di ammendanti/correttivi, la
A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto	compilazione è obbligatoria per i tre anni necessari alla verifica dei limiti triennali di cui all'art. 8 bis)
Azienda con PUA	X
Azienda con SAU ≥ 14,8 ha	X

^{*} Qualora un'azienda sia tenuta alla compilazione del Registro per almeno uno dei criteri individuati in tabella, il Registro deve essere compilato per l'intera SAU in disponibilità dell'azienda.


^{**}Sono comprese anche le aziende solo utilizzatrici di un quantitativo di azoto superiore a 1.000 kg/anno che nel contempo hanno più del 50% della superficie aziendale disponibile ricadente in ZVN.

Zone Vulnerabili ai Nitrati		
Tipologia di materiale da stoccare	Allegato A alla DGR n. 813/2021	
Letami	Art. 9 "Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento"; art. 10 "Stoccaggio dei materiali palabili";	
Liquami	Art. 9 "Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento"; art. 12 "Stoccaggio dei materiali non palabili";	
Matrici in ingresso e digestato	Art. 12 "Stoccaggio dei materiali non palabili"; art. 22 "Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato"	

Accumulo in campo (ZO/ZVN): materiali ammessi	Giorni di accumulo		
Dopo almeno 90 giorni di maturazione			
Letami (no assimilati)	90		
Direttamente a fine ciclo			
Lettiere avicunicoli*	30		
SMC	90		
Biomasse (di cui all'art. 11 c. 6 del Quarto Programma d'Azione)	30**		

^{*}Fatte salve diverse disposizioni dell'autorità sanitaria.

** I giomi sono ridotti a tre per le biomasse non compostate la cui produzione è limitata a brevi periodi stagionali.



^{*} solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

^{**} sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

^{***}In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo, il divieto si applica dal 1º novembre al 31 gennaio.

(ex CGO 2	Conservazione degli uccelli selvatici		
invariato)			
A cosa si applica Tutte le superfici agricole.			
	<u>Obblighi</u>		
territorio e del mare de	e al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del El 17 ottobre 2007 n. 184 relativo a "criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione iali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)".		
	La Regione ha stabilito che si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184/2007: k) Divieto discariche e smaltimento fanghi e rifiuti;		
	p) Divieto eliminazione elementi naturali o seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza individuate dalla Regione con appositi provvedimenti;		
Altre informazioni			
Altre informazioni	individuate dalla Regione con appositi provvedimenti; r) Divieto esecuzione livellamenti non autorizzati, fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del		

CGO 4			
(ex CGO 3	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche		
invariato)			
A cosa si applica	Tutte le superfici agricole ricadenti nei SIC/ZSC.		
Obblighi			
Le aziende sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo a "criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)".			
	La Regione ha stabilito una serie di divieti generali, simili ai precedenti, con ulteriori divieti di eliminazione di elementi del paesaggio.		

CGO 5		
(ex CGO 4	Sicurezza alimentare	
invariato)		
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.	
	Obblighi	
Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per i settori:		
• produzioni animali:		

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Altre informazioni

La Regione ha specificato le pertinenti norme sulla sicurezza alimentare (Pacchetto Igiene) attuando ai sensi degli articoli 19 e 20 del Reg. CE n. 178/2002 l'obbligo di ritiro dei prodotti ritenuti non conformi.

CGO 6	Divinto di utiliarmiano di continuo ad maio a companio a tipo chatica a la ta amanista
(ex CGO 5	Divieto di utilizzazione di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta-agoniste
invariato)	nelle produzioni animali
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.
	Obblighi
Le aziende sono tenute	e al rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158.
Altre informazioni	

CGO 7 (ex CGO 10 invariato)	Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (PF)
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.
	Obblighi
Le aziende sono te	nute al rispetto degli obblighi previsti dal Piano di Azione Nazionale, ovvero:
fatture di acquis	nformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle to di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
 il registro dei tro interventi annoto 	attamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli ati;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;	
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.	
Nel caso di ricorso a contoterzista l'azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti.	
Altre informazioni	 Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni: elenco cronologico dei trattamenti eseguiti (o un modulo generale per tutte le colture o uno distinto per ognuna coltura agraria); nome e quantità del PF utilizzato; superficie della coltura trattata per ogni singolo trattamento; avversità che ha reso necessario il trattamento; informazioni che permettono la verifica delle prescrizioni riportate sull'etichetta del PF (date, quantità, fasi fenologiche). Il registro deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta della coltura e comunque non oltre i trenta giorni successivi all'esecuzione del trattamento.
Altre informazioni	Il possesso del «patentino», originariamente nella CGO10, passa alla successiva CGO 8

CGO 8 (nuovo)	Utilizzo sostenibile dei pesticidi
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.
	Obblighi
	ilizza prodotti fitosanitari ad uso professionale deve essere in possesso del certificato di uisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità;
	nale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i zati dalle Regioni e Province autonome;
C: Regolazione e to	ıratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali;
D: Gli utilizzatori pro	fessionali devono rispettare le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri
dei prodotti fitosani	tari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi.
Altre informazioni	Le Regioni nel proprio provvedimento ha dettagliato gli obblighi sulla base delle pertinenti disposizioni normative del PAN e della normativa fitosanitaria (DM 22/01/2014) e della disciplina dei rifiuti dettata dal D.Lgs. 152/2006.

CGO 9	
(ex CGO 11	Protezione dei vitelli
invariato)	
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.
	Obblighi
Le aziende devono ris	pettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.Lgs. n. 126 del 7 luglio 2011.
Le aziende devono ris Altre informazioni	pettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.Lgs. n. 126 del 7 luglio 2011. La Regione ha specificato nel norme riportate nelle note del Ministero della salute.

CGO 10	
(ex CGO 12	Protezione dei suini
invariato)	
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.
	Obblighi
e aziende devono ris;	pettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011.
e aziende devono risț	pettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011.
e aziende devono risț	La Regione ha specificato nel norme riportate nelle note del Ministero della salute.

	CGO 11	
	(ex CGO 13	Protezione degli animali negli allevamenti
	invariato)	
	A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.
		Obblighi
	Le aziende devono ris	pettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001.
/	Le aziende devono ris	pettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001.
	Le aziende devono ris	pettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001.
	Le aziende devono ris Altre informazioni	pettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001. La Regione ha specificato nel norme riportate nelle note del Ministero della salute.